

Premessa

La Relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 (*"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*), di seguito, per brevità *"Statuto delle imprese"*), ha la finalità di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e di valutarne l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.

Ai fini della predisposizione della Relazione, il Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 3, dello Statuto delle imprese, ha consultato le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali.

Come è noto, lo Statuto delle imprese prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale¹.

La finalità perseguita da questa disposizione è, innanzi tutto, quella di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti. L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è previsto, inoltre, anche dalla vigente normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33².

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati con un specifico regolamento (d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252), i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice.

Per onere informativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione, da parte delle amministrazioni, delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una sistematica attività di monitoraggio:

¹ Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011.

² *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo, rubricato *"Trasparenza degli oneri informativi"*, che rinvia espressamente ai criteri ed alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

1. delle Gazzette Ufficiali, per individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni e pubblicati nel 2015 che prevedono oneri e verificare la pubblicazione dei relativi elenchi;
2. dei siti istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, delle sezioni dedicate agli oneri introdotti ed eliminati, previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, al fine di verificare la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Per l'individuazione dei provvedimenti che prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese, il monitoraggio delle Gazzette Ufficiali è stato necessariamente affiancato, come negli anni precedenti, da un'attività di verifica sui siti *web* delle amministrazioni, al fine di identificare, in particolare i provvedimenti non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)³.

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni risulta essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviando l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Più in generale, una ricognizione congiunta delle diverse fonti informative risulta indispensabile per ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati. L'analisi complessiva degli oneri, trasversale rispetto a provvedimenti "collegati", come si dirà più avanti, è particolarmente importante per la loro corretta individuazione.

1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica ha consentito di individuare 137 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si aggiunge un decreto ministeriale pubblicato solo sul sito *web*⁴.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2015 che menzionano oneri è pertanto pari a 138 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Decreto del Presidente della Repubblica	1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	2
Decreto ministeriale	95
Decreto del Capo dipartimento, Decreto direttoriale, Delibera	28
Circolare	9
Linee guida, Bando, Avviso	3
TOTALE	138

³ Su un totale di 137 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 19 di questi (circa il 14% del totale) sono stati pubblicati "per comunicato".

⁴ Si tratta del decreto direttoriale 30 ottobre 2015 in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015.

L'elenco dei provvedimenti individuati è stato inoltrato dal Dipartimento della funzione pubblica, con periodicità semestrale, alle diverse amministrazioni (per la parte di competenza), con la richiesta di segnalare, per ciascun provvedimento, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati. Tale richiesta è motivata dalla difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (non sempre disponibili nelle banche dati giuridiche), che consenta di individuare con precisione i provvedimenti per i quali gli elenchi non devono essere pubblicati in quanto menzionano oneri già previsti.

Più in generale, il riscontro dell'elenco dei provvedimenti individuati dal Dipartimento della funzione pubblica da parte delle singole amministrazioni è necessario:

- a) da un lato, perché, come evidenziato nelle precedenti relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti è, da parte delle amministrazioni, tutt'altro che sistematica;
- b) dall'altro, perché, in ogni caso, l'elenco deve essere pubblicato solo quando gli adempimenti richiesti sono modificati (oneri introdotti, eliminati o modificati); non vi è, quindi, l'obbligo di pubblicazione dell'elenco nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni, peraltro, rappresenta anche una sollecitazione ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

L'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri predisposto dal Dipartimento è stato quindi trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁵.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno dato un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti a più rilevante impatto. Per il dettaglio dei contributi pervenuti si rinvia all'Allegato 1.

Come anticipato, in sede di monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una analisi qualitativa finalizzata a individuare i provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri evitando in questo modo duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2015 ha permesso di individuare 17 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminate dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le duplicazioni indicate sopra, il numero dei provvedimenti che menzionano effettivamente oneri è 121 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	70
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	51
TOTALE	121

⁵ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, la tabella è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

All'esito del monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015 effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica emerge la seguente situazione:

- a) 70 provvedimenti (pari al 57,9% del totale), introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
- b) 51 provvedimenti (pari al 42,1% del totale) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5
Ministero della difesa	2
Ministero dell'economia e delle finanze	2
Ministero della giustizia	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5
Ministero dell'interno	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	15
Ministero della salute	4
Ministero dello sviluppo economico	23
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2
TOTALE	70

1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web* ha messo in luce, anche nel 2015 un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni. (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI (TIPOLOGIA E NUMERO)			
	Menzionano oneri	Introducono, eliminano e/o modificano oneri	Menzionano oneri già esistenti	Per i quali sono pubblicati gli elenchi
	(A+B)	(A)	(B)	(di cui di A)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5	4	1	1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	11	5	6	2
Ministero della difesa	2	2	-	2
Ministero dell'economia e delle finanze	6	2	4	1
Ministero della giustizia	5	5	-	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	11	5	6	-
Ministero dell'interno	2	1	1	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6	2	4	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	24	15	9	8 ^(*)
Ministero della salute	10	4	6	2
Ministero dello sviluppo economico	37	23	14	15
Presidenza del Consiglio dei ministri	2	2	-	2
TOTALE	121	70	51	39

(*) L'elenco degli oneri pubblicato sul sito *web* relativo ad un decreto direttoriale afferisce ad oneri classificati come "già previsti".

Nel 2015 oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

In particolare, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito *web* dell'amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti *web* (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web*. Anni 2013-2015

FONTE	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto ^(*)	Valore %
Gazzetta Ufficiale	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%
Sito <i>web</i>	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%

(*) Gli elenchi relativi a sette provvedimenti sono pubblicati sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sul sito *web*

Come già evidenziato le amministrazioni hanno fornito informazioni su quasi tutti i provvedimenti consentendo di individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri. Tale risultato si deve anche al rafforzamento del monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica; l'invio periodico (con cadenza semestrale) alle amministrazioni degli elenchi dei provvedimenti ha contribuito infatti a sensibilizzare le amministrazioni stesse.

1.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni

Come previsto dall'allegato al d.lgs. n. 33 del 2013 e dal d.P.C.M. n. 252 del 2012, le amministrazioni devono predisporre un'apposita sezione destinata alla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati, raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" → "Disposizioni generali" → "Oneri informativi per cittadini e imprese".

La Relazione riferita all'anno 2014 aveva già dato conto del fatto che, dall'analisi svolta sui siti istituzionali, tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno adeguato i propri siti predisponendo la prescritta sezione per la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Tuttavia, la ricognizione effettuata nel 2015 evidenzia come, in più di un caso, le amministrazioni pubblicano degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in sezioni diverse da quella "Oneri informativi per cittadini e imprese" (TAVOLA 6).

TAVOLA 6 – Elenchi degli oneri pubblicati sui siti web delle amministrazioni nel 2015

SEZIONI DEL SITO WEB	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)	
	Valore assoluto	Valore %
Sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese"	24	82,76%
Sezione "Normativa"	2	6,90%
Altre sezioni del sito	3	10,34%
TOTALE	29	100,00%

2. Conclusioni: la valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di monitoraggio, descritti nel paragrafo precedente, consentono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci ed ombre.

Nel 2015, a tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto delle Imprese, oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Come si è visto, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito *web* dell'amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti *web*.

Rispetto al 2014 si registra un incremento della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dall'11% al 23%) e un decremento della pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (da 57% a 43%).

Questi dati e le stesse valutazioni espresse dalle associazioni mostrano che il livello di pubblicazione degli elenchi degli oneri da parte delle amministrazioni non è ancora tale da produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

In particolare, la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati denotano il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che li considera un mero adempimento formale e non ha consentito ancora di raggiungere l'obiettivo di assicurare la conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese.

APPENDICE

Le modalità di pubblicazione degli elenchi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida allegate al d.P.C.M. recano uno schema standard e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

Modello per la predisposizione degli elenchi**ONERI ELIMINATI**

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione



Domanda



Documentazione da conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione



Domanda



Documentazione da conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

1 da inserire solo nel caso di atti complessi

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredato dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali"), in linea con quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. La responsabilità della pubblicazione ricade, invece, sul responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale anche i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	27	DM	02/12/2014	Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.	X		SI (sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma di credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti alle imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. Ai sensi dell'art. 5 del decreto, per il riconoscimento del credito d'imposta le imprese interessate presentano istanza secondo modalità telematiche che saranno definite dal Ministero stesso. Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere specificato, per la singola opera: la data di commercializzazione; il costo complessivo; l'attestazione di effettività delle spese sostenute, il credito d'imposta spettante. Le imprese, contestualmente all'istanza, devono presentare: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi, la dichiarazione che i compositori, gli artisti interpreti o esecutori, non abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, più di un'opera (art. 5). Nell'allegato A al decreto è indicata la documentazione da allegare all'istanza: 1) la/el copy in forma elettronica o cartacea con le informazioni richieste da SIAE; 2) riconoscimento elettronico o cartaceo inviato da SIAE con numero di conferma.	Oneri di nuova introduzione [Art. 5, comma 1]. Istanza di ammissione al riconoscimento del credito d'imposta (Domanda) [Art. 4, comma 5]. Attestazione sull'effettività del sostenimento delle spese (Altro) [Artt. 4, 5, e Allegato A). Documentazione da allegare all'istanza (Altro).	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	56	DM	06/11/2014	Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.	X		SI (sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità del riconoscimento del diritto di dotarsi della forma giuridica speciale alle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, per ottenere il riconoscimento, le fondazioni lirico-sinfoniche presentano apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	Oneri di nuova introduzione [Art. 3, comma 1). Istanza di ammissione al riconoscimento della forma organizzativa speciale (Domanda).	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	68	DM	12/02/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator.	X			Per il riconoscimento del credito d'imposta, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto). Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili; b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito d'imposta spettante. Le imprese devono altresì presentare, contestualmente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (art. 5). La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero.	Oneri di nuova introduzione [Art. 5). Il provvedimento prevede una nuova istanza per l'accesso alle agevolazioni nella forma del credito di imposta (Domanda).	Confercommercio Oneri di nuova introduzione Le modalità telematiche definite dal Ministero dei beni e dell'attività culturali e del turismo per la presentazione delle domande è stata strutturata in due fasi: una prima relativa alla compilazione dell'istanza sull'apposito portale ed una seconda relativa al c.d. click day. Tali modalità hanno creato non pochi problemi di natura tecnica agli utenti. Al riguardo, lo stesso Mibact, per consentire un opportuno supporto tecnico amministrativo, è dovuto intervenire prorogando i termini per la compilazione delle istanze e conseguentemente del click day.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	69	DM	12/02/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico.		X		Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma del credito d'imposta alle imprese dell'esercizio cinematografico. Ai sensi dell'art. 5 del decreto, le imprese presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere specificati: a) la tipologia degli interventi eleggibili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo; b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito d'imposta spettante. Inoltre le imprese, contestualmente alla domanda, devono presentare: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccola o media impresa, possiede i requisiti previsti decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Le domande sono presentate secondo modalità telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema del Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.	Oneri già previsti Oneri informativi già previsti dal DM 21.1.2010 relativo alla concessione di tax credit per la digitalizzazione degli schermi cinematografici; la concessione di tax credit è estesa alle c.d. sale cinematografiche storiche.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	70	DM	05/02/2015	Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche.		X		Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma del credito di imposta ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Ai sensi dell'art. 5 del decreto, ai fini dell'ammissione ai benefici, i produttori indipendenti presentano istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva. Nell'istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica predefinita, il legale rappresentante dell'impresa attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. Successivamente, le imprese presentano, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva. Per il riconoscimento del credito d'imposta i produttori indipendenti presentano, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predefinito; b) la richiesta preventiva, redatta su modelli predisposti dalla Direzione medesima, contenente: 1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana; 2) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilità culturale sulla base dei parametri indicati nella tabella B allegata al decreto; 3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste; 4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivo dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; 5) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente". Successivamente alla consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e della copia del contratto o accordo fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale, il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, redatta su modelli predisposti dalla Direzione stessa (art. 12). Analoghi oneri sono previsti per la richiesta del riconoscimento del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo (art. 18).	Oneri già previsti Oneri informativi già previsti dal DM 7.5.2009 relativo alla concessione di tax credit per le opere cinematografiche; la concessione di tax credit è estesa alle opere audiovisive.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	138	DM	07/05/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.	X			Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma del credito di imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere. Ai sensi dell'art. 5, le imprese che intendono accedere alle agevolazioni presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale deve essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili; b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito d'imposta spettante. Le imprese, contestualmente alla domanda, devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati; attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese; dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti). Le domande dovranno essere presentate secondo modalità telematiche definite successivamente.	Oneri di nuova introduzione (Art. 5), il provvedimento prevede una nuova istanza per l'accesso alle agevolazioni nella forma del credito di imposta (Domanda).	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	187	DM	15/07/2015	Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.		X		Il decreto definisce le modalità di presentazione e pubblicazione e la procedura di esame delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale. In particolare, l'art. 1 fissa le modalità di presentazione - telematiche e cartacee - delle istanze di riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Con decreto del Direttore generale Cinema sono comunicate il numero e le date delle sessioni deliberative della Commissione, i termini perentori entro cui, in relazione a ciascuna seduta deliberativa, devono essere presentate le relative istanze e sono stabilite le ulteriori modalità di presentazione delle istanze, la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale esse sono accettate esclusivamente in modalità telematica. Il calendario delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore è reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento e alla valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche sono le medesime di quelle previste dal precedente DM 8 febbraio 2013. Anche il Decreto del Direttore generale Cinema, cui il presente Decreto rinvia per le modalità tecniche e attuative, non propone ulteriori oneri a carico dei soggetti interessati, così come la modulistica per la presentazione delle istanze che è, tuttora, in corso di revisione e aggiornamento.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	187	DM	15/07/2015	Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica.		X		Il decreto disciplina le modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica. In particolare, ai sensi dell'art. 5, la denuncia di inizio lavorazione, le richieste di nazionalità italiana provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale, la richiesta del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, nonché le richieste del contributo alla distribuzione e del contributo all'esportazione sono presentate per via telematica alla Direzione generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica è elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo alla copertura del costo industriale e alla richiesta di contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali devono essere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie e secondo le modalità indicate nella modulistica di cui sopra. Ai fini della erogazione del contributo alla copertura del costo industriale (art. 7), la stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al gestore e al contestuale invio alla Direzione generale cinema, da parte dell'impresa di produzione, di tutta la documentazione necessaria. In particolare, ai fini della stipula è richiesta la presentazione del piano finanziario che attesti la copertura del costo di produzione e del costo di distribuzione del film. La stipula dell'atto di erogazione è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica. Nel caso dei contributi alla sola produzione, è inoltre necessario presentare copia del contratto di distribuzione del film.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento della nazionalità italiana, denuncia inizio lavorazione, attribuzione contributi economici, ammissione ai benefici di legge, e restituzione dei medesimi sono rimaste le stesse di quelle previste dal precedente decreto 8 febbraio 2013.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	193	DM	19/06/2015	Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015.		X		Il decreto individua criteri e modalità di accesso al Fondo, promuovendo tirocini formativi e di orientamento per giovani, sulla base di requisiti di accesso alla selezione per determinati. Al tal fine, all'art. 1, il decreto prevede l'emaneazione di specifici bandi (entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto). Ai sensi dell'art. 3, le domande di partecipazione devono essere presentate dai candidati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.	Oneri già previsti Il decreto reitera per il 2015, relativamente agli oneri informativi, quanto già previsto per il 2014 da DM 09.06.2014, pubblicato sulla GU serie generale n. 217 del 18.09.2014, "Criteri e modalità di accesso al Fondo 1000 giovani per la cultura".	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	263	BANDO (pubblicato per comunicato)	27/10/2015	Avviso relativo alla concessione dei contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo.	X			Il bando per la «Concessione di contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo» del 27 ottobre 2015 prevede, al punto 5, che l'impresa capofila presenti la domanda di partecipazione in nome e per conto dell'aggregazione, nonché le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che la direzione generale Turismo del Ministero riterrà opportuno richiedere all'aggregazione. (L'impresa capofila (punto 11 del bando) dovrà registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero per la compilazione della domanda; l'istanza dovrà essere firmata digitalmente. La domanda dovrà essere corredata di una serie di documenti, in formato PDF, (punto 12): copia del contratto di rete (eventuale); - copia dell'atto costitutivo dell'ATI (eventuale); copia dell'atto costitutivo del consorzio (eventuale); - una dichiarazione per ciascun soggetto partecipante all'aggregazione; - progetto; - parere positivo espresso formalmente dalla/e Regione/i interessate in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale; piano finanziario del progetto. Al termine dell'attività istruttoria, a seguito della pubblicazione della graduatoria, il Ministero notificherà all'interessato a mezzo PEC l'avvenuta concessione dei benefici; il documento di notifica dovrà essere controfirmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa capofila e restituito al Ministero tramite PEC (punto 17). L'erogazione delle risorse, successiva a quella in conto anticipazione, avviene sulla base della presentazione di una relazione di dettaglio descrittiva di quanto realizzato e per il saldo, previa rendicontazione finale (descrittiva del pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, del piano di ripartizione del contributo tra le imprese dell'aggregazione, di una dichiarazione di avvenuta ricezione del contributo da parte di ciascuna impresa) e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta (punto 18 del bando). Le imprese sono obbligate a conservare i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione per cinque anni (punto 19 del bando).	Oneri di nuova introduzione (Punto 4.3). Comunicazione tempestiva, del capofila del raggruppamento, di ogni modifica o variazione riguardante i requisiti soggettivi di ammissibilità delle imprese dell'aggregazione che partecipano per essere ammesse al contributo previsto, intervenuta dopo la presentazione della domanda per le necessarie verifiche e valutazioni (Comunicazione) (Punto 5.2, lett. a, b e c). Domanda di partecipazione da presentare con modalità telematica, firmata digitalmente dal rappresentante legale del capofila e contenente i seguenti documenti (Domanda): a) in caso di contratto di rete: copia del contratto di rete; b) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa: copia dell'atto costitutivo dell'ATI; c) in caso di consorzio già costituito: copia dell'atto costitutivo e dello statuto; d) qualora le aggregazioni non siano state ancora costituite il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione; e) per ogni soggetto indicato nell'istanza come partecipante all'aggregazione e in possesso dei requisiti del bando, una dichiarazione sottoscritta digitalmente o ottenuta in conseguenza della compilazione del modulo predisposto nella piattaforma informatica. Tale dichiarazione comprende la liberatorio sulla privacy e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad eventuali aiuti "da minimis" ricevuti dalle imprese partecipanti all'aggregazione nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario corrente e nei due precedenti); f) presentazione del progetto che comprenda il cronoprogramma, siglato digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila dell'aggregazione; g) parere positivo espresso dalle Regione o dalle Regioni interessate in caso di progetti interregionali in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale; h) piano finanziario del progetto con dichiarazione dei costi ammissibili previsti ed eventualmente già sostenuti (Punto 8.2). Richiesta di proroga per un periodo massimo di 6 mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti (Domanda) (Punto 11.1). Registrazione sulla piattaforma telematica per la compilazione della domanda (Domanda)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	264	DM	07/09/2015	Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.		X		<p>Il decreto disciplina le modalità tecniche di erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del decreto, l'istanza per la erogazione dei contributi percentuali è presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara: a) data e luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati; c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera; d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'impegno a destinare i contributi alle finalità esplicitate nel decreto stesso.</p> <p>L'istanza per l'erogazione del contributo agli autori è presentata, anche per via telematica, al Ministero non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico (art. 6). L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara: a) data e luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati; c) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; d) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Non sono stati introdotti oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione alle modalità di erogazione dei contributi, pur essendo sostanzialmente diverse, non comportano modalità di presentazione delle relative istanze differenti da quelle previste dal precedente decreto 8 febbraio 2013.</p>	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62	LINEE GUIDA (pubblicate per comunicato)	10/09/2015	Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438 - Annualità 2015.		X		<p>Il provvedimento disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.</p> <p>Ai sensi dei punti 1 e 4 delle linee guida, la domanda di ammissione al contributo, predisposta secondo il modello allegato alle linee guida, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione e recare in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) programma delle attività che si intende attuare, corredato dei relativi impegni finanziari; 2) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; 3) copia del bilancio di previsione, corredato da copia del verbale che documenti la regolare approvazione alla data di presentazione della domanda, da parte degli organi preposti; 4) copia del bilancio consuntivo del 2014 da cui risultino gli eventuali contributi ricevuti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni e consorzi; 5) elenco delle sedi; 6) relazione sull'attività svolta nel 2014 articolata sulla base dei punti indicati nelle linee guida; 7) relazione sui requisiti che hanno costituito presupposto per il riconoscimento dell'evidente funzione sociale; 8) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 da ciascun soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, ha la rappresentanza esterna, dalla quale risulti che lo stesso: a) non ha precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale; b) non ha riportato condanne penali; c) non è destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione; d) non è a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a suo carico. <p>La domanda, completa della documentazione, può essere presentata per posta con raccomandata A.R. mediante consegna a mezzo di corrieri privati o di agenzie di recapito agli uffici della Direzione Generale o mediante consegna a mano agli uffici della Direzione Generale.</p> <p>Ogni ente o associazione ammesso al contributo, a seguito dell'accreditamento della somma erogata, deve redigere (secondo gli schemi allegati alle linee guida) e trasmettere al Ministero una relazione sulle attività svolte e il rendiconto relativo all'impiego del contributo ricevuto (punto 5 delle linee guida).</p> <p>Per consentire i controlli da parte del Ministero, l'ente o l'associazione deve conservare per un periodo di 10 anni tutta la documentazione.</p> <p>Entro il 31 maggio di ciascun anno, le associazioni presentano al Ministero una relazione e i bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.</p> 	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il provvedimento non ha comportato l'introduzione di nuovi oneri.</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	88	DPCM	27/02/2015	Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.	X			<p>Al nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui (art. 2).</p> <p>La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (Art. 4).</p> <p>Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza dall'assegno (art. 5).</p>	Oneri di nuova introduzione (Art. 4). Presentazione della domanda (Domanda)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	111	DM	03/03/2015	Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.		X		<p>Al sensi dell'art. 1 del decreto, il datore di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. L'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.</p>	Oneri già previsti Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri o modificato le modalità di adempimento di quelli previgenti.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	123	DM	08/04/2015	Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.		X		<p>Il decreto prevede che, per l'ammissione allo sgravio contributivo, i datori di lavoro inoltrino, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS.</p> <p>Al sensi dell'art. 3, la domanda deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi dell'azienda;</p> <p>b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;</p> <p>c) la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro;</p> <p>d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi esonieristici;</p> <p>e) ogni altra indicazione richiesta dall'Istituto di Previdenza.</p>	Oneri già previsti Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri o modificato le modalità di adempimento di quelli previgenti.	CNA Oneri già previsti In via generale, il provvedimento conferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	125	DM	30/01/2015	Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).		X		<p>Il decreto reca disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva.</p> <p>Al sensi dell'art. 2, le imprese, in possesso di specifiche credenziali, possono effettuare, in tempo reale, la verifica della propria regolarità contributiva, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.</p>	Oneri già previsti Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri per i cittadini e per le imprese, ma ha modificato le modalità di adempimento di quelli previgenti già disciplinati dal DM 24.10.2007.	CNA Oneri di nuova introduzione Anche se la nuova procedura di richiesta del DURC On Line non prevede, in via diretta, oneri a carico delle imprese, si evidenzia che la stessa introduce aggravii di carattere operativo. Infatti, in caso di società all'interno delle quali le posizioni da verificare sono molteplici (ad esempio, posizione dei singoli soci, posizione dei lavoratori dipendenti, posizione dei collaboratori), devono essere presentate molteplici richieste di regolarità contributiva. Al contrario, in base alla precedente procedura, la richiesta era comunque unitaria e gli Istituti dovevano individuare e verificare le diverse posizioni coinvolte. Un ulteriore aggravio è rappresentato dal fatto che di norma tali richieste non possono essere effettuate con il medesimo Pin per l'accesso ai servizi telematici inps: infatti, la richiesta relativa